

	PROCEDURA			cod. rev.	01
	GESTIONE VERIFICHE POSSESSO CERTIFICATO VERDE cd. "GREEN PASS" PER ACCESSO LUOGHI DI LAVORO			data pag.	10/01/2022 1 di 6

GESTIONE VERIFICHE POSSESSO CERTIFICATO VERDE cd. "GREEN PASS" PER ACCESSO LUOGHI DI LAVORO

SOMMARIO

1.	SCOPO	2
2.	CAMPO DI APPLICAZIONE	2
3.	RIFERIMENTI NORMATIVI	2
4.	DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	2
5.	ATTUAZIONE E MODALITA' OPERATIVE	3
5.1	Responsabilità.....	3
5.2	Introduzione.....	3
5.3	Modalità operative.....	4
5.3.1	Attività di controllo	4
6.	LISTA DI DIFFUSIONE	6
7.	ALLEGATI	6

Indice delle Revisioni

01	10/01/2022	Aggiornamenti normativi	RSPP	RQ	DdL
00	04/10/2021	Prima emissione	RSPP	RQ	DdL
Rev	Data	Descrizione	Redazione	Verifica	Approvazione

	PROCEDURA	cod. rev.	01
	GESTIONE VERIFICHE POSSESSO CERTIFICATO VERDE cd. "GREEN PASS" PER ACCESSO LUOGHI DI LAVORO	data pag.	10/01/2022 2 di 6

1. SCOPO

Scopo della presente procedura è definire le modalità di controllo del possesso della Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) per l'accesso ai luoghi di lavoro, formazione o di volontariato.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni si applicano durante l'attività lavorativa all'interno e all'esterno dell'azienda. La presente è predisposta in applicazioni alle disposizioni vigenti e indica le modalità operative per gli incaricati al controllo.

La presente procedura integra il Protocollo di Sicurezza Aziendale Anti-Contagio COVID-19 rev.5 del 12/04/2021.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

A titolo non esaustivo:

- D.L. 1/2022 "Green Pass Rafforzato nei luoghi di lavoro"
- D.L. 229/2021 "Ampliamento uso Green Pass Rafforzato e modifica sorveglianza sanitaria per quarantena"
- D.L. 221/2021 "Proroga stato di emergenza al 31/03/2022 e utilizzo mascherine"
- D.L. 127/2021 e smi cd. "Decreto Green Pass"
- D.P.C.M. 17.06.2021 e smi
- D.L. 52/2021 e smi
- D.L. 44/2021 e smi
- Reg. UE n. 679/2016
- D.Lgs. 81/08 e smi
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi "Protocollo di Intesa") e smi
- Decretazioni/Circolari/Ordinanze ad hoc (Nazionali, Regionali)

Note:

Il presente documento può essere soggetto a revisioni e/o modifiche a seguito dell'evoluzione della situazione di emergenza e /o di comunicazioni nazionali e/o regionali.

Il presente documento si ritiene valido, qualora non intervenissero revisioni, fino al termine della condizione di emergenza comunicata e gestita dal Ministero della Salute.

Le indicazioni contenute nel presente documento, si intendono superate, qualora incompatibili, con eventuali emanazioni di successivi indirizzi nazionali e/o regionali.

4. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

A titolo non esaustivo:

- **DdL:** Datore di Lavoro
- **Certificazione Verde COVID-19:** certificazione digitale e stampabile (cartacea), contenente un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. Allo stato attuale nel contesto nazionale, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute. Le modalità di ottenimento della Certificazione Verde sono indicate nel D.L. 52/2021 e smi
- **Green Pass:** Certificazione Verde
- **Green Pass Rafforzato** o **Super Green Pass:** Certificazione Verde attestante l'avvenuta vaccinazione o la guarigione dal COVID-19
- **Incaricato al Controllo (IC):** Soggetto, incaricato con atto formale dal Datore di Lavoro per la verifica del possesso della Certificazione Verde (configurabili con Preposti e altre funzioni all' uopo designate da DdL diverse da Preposti)
- **Interessato (IN):** Lavoratore o altro soggetto che deve accedere al luogo di lavoro, formazione o di volontariato (configurabili con lavoratori/soggetti rientranti nel perimetro di responsabilità dell'Organizzazione a titolo non esaustivo: fornitori/visitatori, ecc.)

	PROCEDURA	cod. rev.	01
	GESTIONE VERIFICHE POSSESSO CERTIFICATO VERDE cd. "GREEN PASS" PER ACCESSO LUOGHI DI LAVORO	data pag.	10/01/2022 3 di 6

- **APP VerificaC19:** Applicazione installabile su dispositivo elettronico portatile o fisso avente scopo di verificare codice a barre bidimensionale (QR Code) per la verifica del possesso della Certificazione Verde
- **MC:** Medico Competente
- **RLS:** Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza
- **RSPP:** Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

5. ATTUAZIONE E MODALITA' OPERATIVE

5.1 Responsabilità

DdL: è il responsabile della designazione di **IC** e della predisposizione e attuazione della presente.

IC: soggetto/i responsabile/i delle attività di controllo previste dalla presente ove non svolto da **DdL**.

5.2 Introduzione

Per "Decreto Green Pass" ci si riferisce al Decreto-Legge n. 127 del 21 settembre 2021 che rende obbligatorio il possesso di Green Pass a tutti i lavoratori, sia pubblici che privati. Il Green Pass, o Certificazione Verde COVID-19, è una certificazione emessa attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute che attesta una delle seguenti condizioni: l'avvenuta vaccinazione del cittadino contro il Covid-19, la guarigione da tale virus nei sei mesi precedenti o l'esito negativo dopo aver effettuato un test per la rilevazione di questo.

Il Decreto "Green Pass" si applica a tutti i lavoratori. Sono quindi compresi:

- Lavoratori dipendenti
- Studi professionali
- Lavoratori autonomi
- Soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione (come stagisti) o di volontariato, anche in forza di contratti esterni, inclusi i collaboratori familiari (badanti, colf e baby-sitter).

L'obbligo della Certificazione Verde COVID-19 non si applica:

- ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 novembre 2021 (termine prorogato con Circolare del Ministero della Salute del 25 settembre 2021), possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare del Ministero della Salute 04 agosto 2021. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 novembre.
- ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell'ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 novembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021.
- alle persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della Salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia Europea per i Medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021 (Decreto-Legge 6 agosto 2021 n.111).

In merito alle proroghe di validità delle certificazioni di esenzione, è precisato che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica dell'esenzione).

La conversione in Legge n. 165/2021 del D.L. 127/2021 ha introdotto la possibilità, da parte del lavoratore, di consegnare al DdL la Certificazione Verde; in questo modo, sia il lavoratore che il DdL sono esonerati dai controlli per tutta la durata della relativa validità della Certificazione.

Con il Decreto-Legge n. 1 del 07/01/2022 è stato introdotto l'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni. Dal 15/02/2022, i lavoratori con più di 50 anni o che compiranno 50 anni nel periodo di vigenza, per accedere al luogo di lavoro dovranno mostrare il c.d. "Green Pass Rafforzato", ottenibile mediante vaccinazione o guarigione.

	PROCEDURA	cod. rev.	01
	GESTIONE VERIFICHE POSSESSO CERTIFICATO VERDE cd. "GREEN PASS" PER ACCESSO LUOGHI DI LAVORO	data pag.	10/01/2022 4 di 6

5.3 Modalità operative

5.3.1 Attività di controllo

Lo svolgimento dell'attività di controllo dovrà essere effettuato tramite applicazione software che garantisce l'assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo, nello specifico l'applicazione è denominata "VerificaC19".

Link download: <https://apps.apple.com/app/verificac19/id1565800117>
<https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19>

L'adozione del metodo di controllo è conseguente alla complessa articolazione organizzativa aziendale. Trascoop è azienda fornitrice di servizi e, in numero significativo, il Personale è comandato a prestare la propria attività presso siti produttivi del Committente, quasi tutti con caratteristiche diverse: dal magazzino della grande azienda industriale strutturata, alle scale di un condominio delle quali Trascoop ha in appalto la pulizia.

Si può mediamente stimare che, alla data di elaborazione della presente procedura, il **numero dei lavoratori che si reca direttamente (senza, perciò, passare dalla Sede) presso ditte esterne ammonta a circa 240 unità**, mentre **coloro che svolgono la propria attività presso la sede aziendale ammontano a circa 60 unità**.

Di questi, coloro che hanno 50 anni o più ammontano a circa 103 unità quelli che lavorano fuori dalla sede aziendale, mentre sono 9 unità quelli che lavorano in sede.

A tutti i lavoratori verrà comunicato, tramite i consueti canali aziendali, la possibilità di consegnare al DdL la Certificazione Verde; la consegna della Certificazione da parte dei lavoratori -non solo coloro che hanno 50 anni o più- eviterebbe il doppio controllo dell'età e, conseguentemente, della tipologia di verifica da effettuare attraverso l'App Verifica C19.

La Cooperativa, quindi, deve fare i conti con una condizione in cui i cd. "varchi di ingresso" -attraverso i quali il Personale accede al luogo in cui svolge la prestazione lavorativa- sono in numero molto elevato e, non di rado, nel caso delle citate aziende strutturate, sono le medesime a presidiare tali varchi e a effettuare per tutti, Personale diretto ed **esterni**, il controllo relativo al possesso delle Certificazioni Verdi. In questi casi, al fine di ottimizzare l'attività di controllo, viene **prevista una procedura di coordinamento in forza della quale, a cura del Preposto/IC di Trascoop**, oltre all'effettuazione di controlli a campione su un numero di almeno il 20% degli addetti per ogni turno di lavoro, **vengono acquisiti gli esiti delle attività di controllo effettuate dal Committente**. Sarà cura del Preposto/IC, che dovrà essere tempestivamente informato, gestire come infra descritto gli eventuali casi negativi emersi al controllo del Committente.

Sempre restando nell'ambito di lavoratori comandati a prestare attività presso sedi esterne, sarà invece cura dell'IC di Trascoop procedere alla verifica delle Certificazioni Verdi in tutti quei casi che:

- non sia possibile coordinare l'attività di controllo col Committente come sopra descritto;
- gli orari di accesso al luogo di lavoro siano diversi da quelli in cui il Committente effettua la sua attività di controllo (es.: laddove vengono effettuati lavori su più turni);
- il Committente non effettua alcun controllo (es: il citato caso di pulizia delle scale in un condominio).

Nei casi di cui alle lettere a) e b) viene incaricato IC di effettuare i controlli relativi al possesso del Green Pass. Nel caso di cui alla lettera c), che non di rado vede presente unicamente il lavoratore da controllare, viene implementato un metodo di controllo a campione.

Per quanto riguarda il Personale che opera presso la sede della Cooperativa in Via Golini 251 a Castel San Pietro, due sono i varchi presso i quali implementare l'attività di controllo: l'accesso agli uffici tecnico/amministrativi e l'autonomo accesso al retrostante magazzino. Questi varchi **saranno con continuità presidiati dagli IC**, i quali provvederanno ad effettuare il controllo delle Certificazioni Verdi secondo le seguenti modalità:

- **Controllo del 100% di tutti gli esterni** che a vario titolo accedono alla Sede aziendale (Clienti; Fornitori; Corrieri; Autisti; Professionisti; ecc...)
- **Controllo a campione di un congruo numero, comunque non inferiore ad un quinto giornaliero (20%)**, dei Dipendenti che in modo stabile e continuativo prestano la propria attività presso i citati uffici e magazzino della sede.

Con riferimento ai trasportatori, in particolare nel caso di quelli esteri, qualora non fossero in possesso del Green Pass, essi dovranno rimanere all'interno della cabina dell'automezzo senza entrare, per qualsiasi

	PROCEDURA	cod. rev.	01
	GESTIONE VERIFICHE POSSESSO CERTIFICATO VERDE cd. "GREEN PASS" PER ACCESSO LUOGHI DI LAVORO	data pag.	10/01/2022 5 di 6

motivo, dentro i locali aziendali, così come indicato dal "Protocollo di Sicurezza Aziendale Anti Contagio Covid-19" del 12/04/2021.

La verifica del Green Pass verrà effettuata nel caso in cui il trasportatore entri negli ambienti aziendali, ad esempio per consegna/firma documenti oppure nelle aree di lavorazione e risulti in prossimità con altri lavoratori.

DURANTE LE OPERAZIONI

- a. **IC**, a campione e prioritariamente al momento dell'ingresso, richiede a **IN** il QR Code (digitale o cartaceo) del proprio Certificato Verde (Green Pass)
- b. **IC** al controllo attraverso l'**APP VerificaC19** provvede alla lettura del QR Code dopo aver scelto la tipologia di verifica in base all'età del lavoratore (verifica base o rafforzata)
- c. l'**APP** mostrerà a **IN** codeste informazioni:
 - validità della Certificazione Verde (Green Pass)
 - nome cognome e data di nascita dell'intestatario
- d. per accertare l'identità di **IN**, **IC** è autorizzato ad accertarsi dell'identità dello stesso richiedendo l'esibizione di documento d'identità in corso di validità e verificando la corrispondenza dei dati anagrafici del documento d'identità con quelli visualizzati dall'**APP**
- e. **IC** consente l'accesso ai luoghi di lavoro a **IN** che seppur sprovvisto di Certificazione Verde (Green Pass), è in possesso di certificazione medica di esonero dalla campagna vaccinale per COVID-19 conforme alle indicazioni del Ministero della Salute per gli esonerati dalla vaccinazione. In particolare, nella certificazione di esenzione saranno presenti le seguenti informazioni (a titolo non esaustivo):
 - i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
 - la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2: certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n 105 e smi";
 - la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al";
 - dati relativi al Servizio vaccinale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
 - timbro e firma del medico certificatore (anche digitale), numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore
- f. **IC** consente l'accesso ai luoghi di lavoro a **IN** che seppur sprovvisto di Certificazione Verde (Green Pass), è in possesso di:
 - **solo per lavoratori con meno di 50 anni**, esito di tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti l'orario di accesso al luogo di lavoro;
 - certificato vaccinale riportante entrambe le dosi effettuate con vaccino Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna) o Vaxzevria (AstraZeneca);
 - certificato vaccinale riportante 1 sola dose con vaccino Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca) o riportante il vaccino monodose Janssen (**Johnson & Johnson**) effettuata almeno 15 giorni prima dell'accesso al luogo di lavoro (es: 1° dose/monodose il 01/10/21, accesso al luogo di lavoro non prima del 16/10/21);
 - certificato di guarigione da COVID-19 con data non superiore a 6 mesi precedenti (es: guarigione 15/04/21, accesso al luogo di lavoro al massimo fino al 15/10/21);
- g. **IC** non consente l'accesso all'interessato qualora l'**APP** darà esito negativo per la verifica della validità del Certificato Verde presentato o qualora l'interessato non esibisca il Certificato Verde (Green Pass) o altro documento equivalente
- h. **IC** non consente l'accesso all'interessato che presenta Certificazione Verde (Green Pass) con dati anagrafici differenti da quelli indicati nel documento di identità
- i. **IC** al controllo comunica a DdL e all'Ufficio Personale l'eventuale esito negativo della verifica della Certificazione Verde, sia telefonicamente che inviando apposita e-mail indicando nominativo della persona allontanata, data, ora e motivo dell'allontanamento (es.: mancanza di Green Pass, mancata esibizione di Green Pass, mancata corrispondenza dati anagrafici, ecc...)
- j. **IC** non può:
 - effettuare fotografie
 - effettuare copie cartacee o digitali di documenti di identità o Certificazioni Verdi (Green Pass)
 - conservare alcuna informazione relativamente alle attività di verifica delle Certificazioni Verdi
 - cedere l'incarico se non autorizzato da **DdL**
- k. **Altresì DdL/IC** non può chiedere a **IN**:
 - se sono/non sono vaccinati
 - se possono vaccinarsi e/o perché no
 - se sussiste l'intenzione di vaccinarsi

	PROCEDURA		cod. rev.	01
	GESTIONE VERIFICHE POSSESSO CERTIFICATO VERDE cd. "GREEN PASS" PER ACCESSO LUOGHI DI LAVORO		data pag.	10/01/2022 6 di 6

- motivazioni legate alla propria scelta
- l. DdL/IC può:**
- accettare la richiesta da parte del lavoratore di poter consegnare la Certificazione Verde ed effettuare copie cartacee o digitali della stessa
- m. Ove APP o Green Pass non funzioni per problemi tecnici/burocratici relativi agli strumenti attualmente adoperati, IN può trovarsi nella situazione di essere in possesso di un Green Pass non funzionante o di non riuscire a ottenere il Green Pass nonostante si trovi nella condizione di averne diritto. In questi casi è bene invitare IN ad eseguire una delle seguenti azioni:**
- mostrare di essere in possesso di uno dei documenti equivalenti elencati alla lettera f);
 - chiamare il numero verde 1500 o il numero verde 800.91.24.91 che risponde tutti i giorni dalle 8 alle 20;
 - scrivere una e-mail a codice.dgc@sanita.it indicando nel testo dell'e-mail il codice fiscale del detentore di Green Pass, la data in cui è avvenuta la vaccinazione o quella del tampone negativo o del primo tampone per i guariti dal Covid-19;

IC può richiedere l'intervento della forza pubblica nel caso in cui non venisse esibito il Certificato Verde e/o su richiesta il documento d'identità e **IN** non rispettasse l'intimazione all'allontanamento.

IC avverte **DdL** qualora riscontri situazioni non previste dalla presente procedura.

L'**APP VerificaC19** non memorizza i dati delle Certificazioni Verdi COVID-19, quindi, in caso di smarrimento o furto non ci sono rischi associati per la privacy degli interessati le cui Certificazioni sono state sottoposte a verifica.

MANCANZA DI GREEN PASS

Nel caso che il lavoratore segnali di non essere in possesso del Green Pass o di altro documento equivalente, IC segnala a DdL e all'Ufficio Personale, seguendo le indicazioni riportate alla lettera i) del precedente paragrafo, il mancato ingresso in servizio dello stesso; al lavoratore sarà inviata comunicazione di assenza ingiustificata senza provvedimenti disciplinari e senza trattamento economico e qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio

Nel caso il lavoratore abbia effettuato l'accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di Green Pass, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del Green Pass. DdL effettuerà una segnalazione alla Prefettura ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa. Infatti, il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza Green Pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Verranno poi applicate anche le sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi di settore.

6. LISTA DI DIFFUSIONE

LIVELLO DI DIFFUSIONE (X ove presente)	Intranet	Lista presa visione / distribuzione	Riunione
	X	X	X

7. ALLEGATI

1. Lettera di incarico al controllo dei Green Pass e autorizzazione al trattamento dei dati personali nei limiti di quanto richiesto dalla legge e relative istruzioni
2. Elenco IC
3. Registro lavoratori sprovvisti di Green Pass
4. Richiesta di consegna Green Pass
5. Isolamento e Quarantena – Aggiornamento misure di contenimento